



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 267

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 14 maggio 2024

INDICE**Commissioni permanenti**6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	57
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	58

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 14 maggio 2024

Plenaria

150^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA SCOMPARSA DELL'ASSISTENTE PARLAMENTARE ALESSANDRO LUCARELLI

Il PRESIDENTE informa la Commissione dell'improvvisa scomparsa dell'assistente parlamentare Alessandro Lucarelli, assegnato al servizio delle Commissioni, apprezzato per la professionalità e il garbo da tutti i Senatori e colleghi. Esprime a nome della Commissione sentite condoglianze alla famiglia e all'amministrazione del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.36 (testo 3), 1.0.1000, 6.1 (testo 2), 6.1000 e 7.0.1000, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono stati presentati 67 subemendamenti all'emendamento 1.0.1000 e 17 subemendamenti all'emendamento 6.1000, pubblicati in allegato.

In relazione all'articolo 1, il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4 (testo 2), 1.22, 1.30, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 (testo 2), 1.41, 1.42, 1.43, 1.50 (testo 2), 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.62, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.76, 1.78, 1.79, 1.81, 1.85, 1.86, 1.87, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.107 (testo 2), 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.125, 1.126, 1.127, 1.129, 1.130, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.145, 1.147, 1.151.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.10 e 1.36 (testo 3). Invita al ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.27 (in quanto potrebbe essere assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.36 (testo 3)), 1.48, 1.49, 1.67, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.77, 1.80, 1.82, 1.84 (testo 2), 1.95, 1.106, 1.124, 1.128, 1.131, 1.132, 1.143 e 1.144.

Infine, gli emendamenti 1.3, 1.5 (testo 2), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.60, 1.61, 1.63, 1.64, 1.83, 1.88, 1.146, 1.148 (testo 2) e 1.149 vertono sullo stesso tema oggetto dell'emendamento del Governo 1.0.1000 e sono quindi potenzialmente assorbibili dalla sua eventuale approvazione. Invita quindi i proponenti al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario. Sull'emendamento 1.150 invita a ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

Si passa alla votazione.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.2 viene sottoscritto e ritirato dal senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*).

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.3, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2), non è approvato.

Il senatore CROATTI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.5 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.5 (testo 2) e 1.6 non sono approvati.

Il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) sottoscrive, l'emendamento 1.7 e insiste per la sua votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

È quindi ritirato l'emendamento 1.8 sottoscritto dal senatore Lotito.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritira gli emendamenti 1.9 e 1.11.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è approvato.

I senatori PATUANELLI (*M5S*) e MAGNI (*Misto-AVS*) sottoscrivono, rispettivamente, gli emendamenti 1.12 e 1.13. e insistono per la loro votazione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.12 e 1.13 sono respinti,

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.14 e 1.15.

Previa sottoscrizione, il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.16.

Posto ai voti, l'emendamento 1.16 è respinto.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.17.

I senatori PATUANELLI (*M5S*) e LOSACCO (*PD-IDP*) sottoscrivono, rispettivamente, gli emendamenti 1.18 (testo 2) e 1.19 e insistono per la loro votazione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Il senatore LOSACCO (*PD-IDP*), previa sottoscrizione, insiste per la votazione degli emendamenti 1.23 e 1.26, così come i senatori MAGNI (*Misto-AVS*) e Dafne MUSOLINO (*IV-C-RE*), rispettivamente, per gli emendamenti 1.24, 1.25.

Messi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

I senatori MAFFONI (*FdI*) e LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.27 e 1.28 e 1.29.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.30.

Il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) sottoscrive gli emendamenti 1.31, 1.33 e 1.35, e il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.32. Entrambi insistono per la votazione di tali emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35 sono respinti.

Il senatore CASTELLI (*FdI*) sottoscrive e illustra brevemente l'emendamento 1.36 (testo 3), che definisce con più precisione il monitoraggio del *plafond* di 400 milioni a disposizione del Commissario straordinario per la ricostruzione ed elimina il Superbonus rafforzato, che creava distorsioni nell'attività finanziaria di ricostruzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.36 (testo 3) è approvato.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39 e 1.42, sottoscritti dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), 1.40 (testo 2) e 1.41, sottoscritti dal senatore PATUANELLI (*M5S*), e 1.43 sono respinti.

La senatrice ZEDDA (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.44, 1.45 e 1.46 e 1.47.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.48.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) sottoscrive e insiste per la votazione dell'emendamento 1.49, che posto ai voti, viene respinto.

Messo in votazione, l'emendamento 1.50 (testo 2) è respinto.

Il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 1.51 e insiste per la votazione. Insistono per la votazione anche i senatori MAGNI (*Misto-AVS*) e Dafne MUSOLINO (*IV-C-RE*) rispettivamente per gli emendamenti 1.53 e 1.54.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.51, 1.52 (testo 2), 1.53 e 1.54 e 1.55.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.56 (testo 2), 1.57, 1.58 e 1.59.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.60.

Il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 1.61 e insiste per la votazione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.61 e 1.62 sono respinti.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritira gli emendamenti 1.63 e 1.64.

Posto ai voti, l'emendamento 1.65 è respinto.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.67.

Previa sottoscrizione da parte del senatore LOSACCO (*PD-IDP*), gli emendamenti 1.66 e 1.68, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Messi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.69 e 1.70.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.71 e, previa sottoscrizione, 1.72 e 1.74.

Posto ai voti, l'emendamento 1.73 non è approvato.

La senatrice ZEDDA (*FdI*) ritira l'emendamento 1.75.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.76, 1.78 e 1.79.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.77.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.80 e 1.82.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.81.

La senatrice ZEDDA (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.83.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.84 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.85 e 1.86.

Il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) sottoscrive gli emendamenti 1.87 e, insistendo per la votazione, 1.88.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.87, 1.88, 1.89 e 1.91, tra loro identici, 1.93, 1.94 e 1.96.

I senatori BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) e LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottoscrivono e ritirano, rispettivamente gli emendamenti 1.90 e 1.95 e 1.92.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.97.

La senatrice ZEDDA (*FdI*) ritira l'emendamento 1.100.

Messo in votazione, è respinto l'emendamento 1.98, identico agli emendamenti 1.99, sottoscritto dal senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), 1.101, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), 1.102, sottoscritto dal senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), e 1.103.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.104 e 1.105, sottoscritto dal senatore PATUANELLI (*M5S*).

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.106.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.115, 1.117, 1.124, 1.135 e 1.140. Ritira quindi l'emendamento 1.128.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.131, 1.132, 1.143, 1.144 e 1.146.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.136.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.150 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.107 (testo 2), 1.108, identico agli emendamenti 1.109, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), e 1.111, 1.110, 1.112, 1.113, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), 1.114, 1.116, 1.118, identico all'emendamento 1.123, 1.119, identico all'emendamento 1.121, 1.120, sottoscritto dal senatore MAGNI (*Misto-AVS*), 1.122, sottoscritto dal senatore LOSACCO, 1.125, 1.126, 1.127, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), 1.129, sottoscritto dal senatore MAGNI (*Misto-AVS*), 1.130, 1.133,

1.134, 1.137, identico all'emendamento 1.138, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), 1.139, 1.141, 1.142, 1.145, 1.147, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), 1.148 (testo 2), 1.149 e 1.151.

La seduta, sospesa alle ore 10.30, è ripresa alle ore 11.10.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) invita al ritiro degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 perché assorbibili dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo, e degli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.6 e 1.0.7.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in modo conforme.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.0.1.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.0.5 e presenta l'ordine del giorno G/1092/004/6, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7.

Il PRESIDENTE evidenzia al sottosegretario Sandra Savino che la perdurante attesa delle valutazioni sui subemendamenti agli emendamenti del Governo non appare più comprensibile.

Il sottosegretario Sandra SAVINO prende atto e informa che sono ancora in corso istruttorie per formulare il parere del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) invita al ritiro degli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, già 2.35, perché assorbibili dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo, e degli emendamenti 2.13, 2.14 e 2.28, altrimenti il parere sarà contrario. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

Messo ai voti, l'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.2 e 2.3, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4, identico all'emendamento 2.7, è respinto.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive gli emendamenti 2.9 e 2.23 e li ritira.

L'emendamento 2.8, identico agli emendamenti, 2.10, 2.11 e 2.12, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MELCHIORRE (*FdI*) ritira l'emendamento 2.14.

Messo in votazione, l'emendamento 2.13, è respinto.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 2.28.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 2.0.1,

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.15, 2.16, sottoscritto dal senatore TURCO (*M5S*), 2.17, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), 2.18, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), 2.19, sottoscritto dal senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), 2.20, 2.21, identico agli emendamenti 2.22 e 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), identico all'emendamento 2.32, 2.33, 2.34. 2.0.2, 2.0.3, identico all'emendamento 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6 (già emendamento 2.35) sottoscritti dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3 e contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17. Infine, invita al ritiro sugli emendamenti 3.5 e 3.6, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Messo ai voti, è approvato l'emendamento 3.3.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira gli emendamenti 3.5 e 3.6.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 3.11.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, identico agli emendamenti 3.13, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), 3.14 e 3.15 e 3.16, identico all'emendamento 3.17.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, sui quali il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e il sottosegretario Sandra SAVINO esprimono parere contrario.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.0.1 e presenta l'ordine del giorno G/1092/005/6, pubblicato in allegato.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.0.4.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, identico agli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, compresi gli emendamenti aggiuntivi.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, e 4.0.1. esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 e invita al ritiro sugli emendamenti 4.4, 4.7 e 4.8, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 4.4.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.7, previa sottoscrizione, e 4.8.

Messo in votazione, è approvato l'emendamento 4.3.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, sottoscritto dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*), e 4.0.1.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 5, il 5.3, che il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13. Invita quindi al ritiro sugli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.7, altrimenti il parere sarà contrario.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.1 (testo 2).

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.9.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.10.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira l'emendamento 6.4.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.7.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.5, sottoscritto dal senatore CROATTI (*M5S*), 6.6, 6.8, 6.11, 6.12 e 6.13.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1092**

(al testo del decreto-legge)

G/1092/004/6

GARAVAGLIA, BORGHESI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria »,

premessò che:

l'articolo 1, del decreto oggetto di conversione, rivede la disciplina del cosiddetto « Superbonus 110% », modificando, in particolare, la disciplina relativa alle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;

tra i diversi soggetti che hanno potuto effettuare gli interventi agevolati, vi sono quelli di cui al comma 9, lettera *d-bis*, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

per gli interventi posti in essere dai suddetti soggetti su complessi immobiliari adibiti ad attività socio-sanitarie assistenziali, il comma 10-*bis* del medesimo articolo 119 prevede un criterio di calcolo per il limite di spesa ammesso alle detrazioni, il quale verte sul concetto di « superficie complessiva » dell'immobile;

nell'applicazione della norma sono stati rappresentati equivoci interpretativi, determinando, evidentemente, gestioni differenti dei limiti di spesa da portare in detrazione;

considerato che:

si ravvisa dunque un chiarimento interpretativo al fine di agevolare un'omogenea applicazione della norma su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a fornire alle amministrazioni interessate dall'applicazione della norma un'omogenea interpretazione della disposizione in questione, che riconosca alla locuzione « superficie complessiva » il significato di « superficie catastale », per tutte le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

G/1092/005/6

GARAVAGLIA, BORGHESI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria »,

premesso che:

il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di fruizione dei benefici fiscali di cui alla disciplina relativa al superbonus anche all'ipotesi di delocalizzazioni obbligatorie o volontarie regolamentate dalle ordinanze del Commissario straordinario, al fine di incentivare modalità ricostruttive che perseguano la riduzione del consumo di suolo e favorire la ricostruzione in contesti ad alta fragilità idrogeologica dove la costruzione di edifici è già intensa e le aree disponibili risultano scarse.

Art. 1.**1.36 (testo 3)**

LIRIS, SIGISMONDI, ORSOMARSO, CASTELLI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: « 3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e gli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

sopprimere le parole: « diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2 »;

sostituire le parole: « l'acquisizione del titolo abilitativo » con le seguenti: « la concessione di contributi. ».

1.0.1000/1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 130 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere gli interventi » aggiungere le seguenti: « di riqualificazione antisismica e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale » aggiungere le seguenti: « ivi

compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale » aggiungere le seguenti: « , ivi compresa l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale » aggiungere le seguenti: « , nonché gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di

cui al comma 8 dell'articolo 119; e » *e sostituire le parole:* « 35 milioni per il 2025 » *con le seguenti:* « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/6

MUSOLINO

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera a), capoverso art. 1-bis, comma 1, dopo le parole « stato di emergenza » inserire le seguenti « e in quelli strettamente contigui ».

1.0.1000/7

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), capoverso « Articolo 1-bis » dopo le parole: « stato di emergenza » inserire le seguenti: « inclusi gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani, costantemente interessati da fenomeni bradisismi, ricadenti nella zona rossa come delimitata dalla Delibera della giunta regionale della regione Campania del 23 dicembre 2014, n. 669, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 86 del 29 dicembre 2014 ».

1.0.1000/8

IRTO, TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza » aggiungere le seguenti: « , ivi compresi quelli verificatisi nelle regioni Basilicata e Calabria il 26 ottobre 2012 » e sostituire le parole: « 35 milioni

per il 2025 » con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza » aggiungere le seguenti: « nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/10

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, NAVE

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso « Articolo 1-bis », comma 1, sostituire le parole: « 35 milioni di euro » con le seguenti: « 20 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni di euro »;

2) alla lettera c), capoverso « Articolo 9-bis », comma 10:

a) *sostituire le parole:* « in 141 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025 » *con le seguenti:* « in 161 milioni di euro per l'anno 2024, 1.058,3 milioni di euro per l'anno 2025 »;

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

1.0.1000/11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, sostituire le parole: « 35 milioni » *con le seguenti:* « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/12

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, sostituire le parole: « 35 milioni » *con le seguenti:* « 135 milioni ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025. ».

1.0.1000/13

NICITA, MAGNI

All'emendamento 1.0.1000, lettera a), capoverso « Articolo 1-bis », dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, già vigenti per i territori di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applicano anche ai comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018. ».

1.0.1000/14

NICITA, MAGNI

All'emendamento 1.0.1000, lettera a), dopo il capoverso « Articolo 1-bis » inserire il seguente:

« Art. 1-bis.1. – 1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i Comuni della Città Metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto-legge, possono assumere a tempo indeterminato il medesimo personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio nei suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2025.

2. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2023, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento nei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata nell'ambito dei contratti a tempo determinato. Possono altresì procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al periodo precedente e in servizio presso i comuni di cui all'allegato 1, anche i soggetti attuatori degli interventi indicati all'articolo 14, comma 1, lettere b), c), d), e), g), h), i) del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro

per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 1, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.1000/15

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di riqualificazione antisismica e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Consequentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/16

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli in-

terventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/17

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale » aggiungere le seguenti: « , nonché gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/18

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e

strutturale » *aggiungere le seguenti*: « , ivi compresa l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » *e sostituire le parole*: « 100 milioni per il 2025 » *con le seguenti*: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/19

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale » *aggiungere le seguenti*: « ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche » *e sostituire le parole*: « 100 milioni per il 2025 » *con le seguenti*: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/20

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, NAVE

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), capoverso « Articolo 1-ter », comma 1, sostituire le parole* « 100 milioni di euro » *con le seguenti* « 20 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro di euro »;

2) alla lettera c), capoverso « Articolo 9-bis », comma 10:

a) sostituire le parole « 141 milioni per il 2024 » con le seguenti « 161 milioni per l'anno 2024 »;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

1.0.1000/21

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 200 milioni per il 2025 ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025. ».

1.0.1000/22

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025 » con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. ».

1.0.1000/23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera a), capoverso articolo 1-ter, comma 1, sostituire le parole « 100 milioni di euro per il 2025 », con le seguenti: « 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, inserire il seguente:

« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

1.0.1000/24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera a), capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti. ».

Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

1.0.1000/25

BORGHESI, GARAVAGLIA

All'emendamento 1.0.1000, lettera a), dopo il capoverso « Articolo 1-ter », inserire il seguente:

« Art. 1-ter.1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il comma 10-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di limite di spesa ammissibile alle detrazioni di cui al medesimo articolo, si interpreta nel senso che per superficie complessiva dell'immobile si intende la superficie catastale dell'immobile, come determinata ai sensi dell'Allegato C, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. La presente interpretazione si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024. ».

1.0.1000/26

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, NAVE

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Articolo 4-bis » sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.0.1000/27

GASPARRI, LOTITO, DAMIANI

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 4-bis », sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.0.1000/28

GASPARRI, LOTITO, DAMIANI

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 4-bis », al comma 3, sostituire le parole: « eseguite a partire dal 1° gennaio 2025 »,

con le seguenti: « relative ai crediti acquisiti a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

1.0.1000/29

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera b), capoverso articolo 4-bis, comma 3, sostituire le parole « 1° gennaio 2025 », con le seguenti: « 1° gennaio 2026 ».

Conseguentemente, dopo il medesimo comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. » AS 1092

1.0.1000/30

GASPARRI, LOTTITO, DAMIANI

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 4-bis », al comma 4, sostituire le parole: « dal periodo di imposta in corso alla », *con la seguente:* « dalla ».

Conseguentemente, alla lettera c), capoverso « Articolo 9-bis », al comma 10:

a) all'alinea, sostituire le parole: « 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.608,4 milioni di euro per l'anno 2028 », *con le seguenti:* « 1.433,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.349,1 milioni di euro per l'anno 2026, 2.282,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.998,4 milioni di euro per l'anno 2028 »;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.1000/31

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, NAVE

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Articolo 4-bis » apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4 dopo le parole: « d'imposta » inserire le seguenti: « successivo a quello » e sostituire le parole: « la detrazione è ripartita » con le seguenti: « su opzione del contribuente, può essere ripartita »;*

2) *al comma 5 sostituire le parole: « sono ripartiti » con le seguenti: « su opzione del contribuente, può essere ripartita ».*

1.0.1000/32

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 4, dopo le parole: « dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione » aggiungere le seguenti: « , previo invio di una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, ».

1.0.1000/33

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 4, sostituire le parole: « la detrazione è ripartita » con le seguenti: « la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate, ».

1.0.1000/34

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 4, sostituire le parole: « è ripartita » con le seguenti: « può essere fruita ».

1.0.1000/35

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera b), capoverso articolo 4-bis, comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.0.1000/36

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, NAVE

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Articolo 4-bis », al comma 6, sostituire le parole: « 75 per cento » con le seguenti: « 85 per cento ».

1.0.1000/37

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, NAVE

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Articolo 4-bis » sopprimere il comma 7.

1.0.1000/38

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 7, sopprimere la parola: « non » e aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo. ».

1.0.1000/39

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo. ».

1.0.1000/40

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000 del governo, dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

« 4-ter. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

1.0.1000/41

TAJANI, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4-ter, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati. »:*

b) *all'articolo 4-ter aggiungere il seguente comma:*

« 3. Al decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole: “a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso” aggiungere le parole: “o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso”. Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione. ».

c) *all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:*

« Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, ».

1.0.1000/42

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000 del governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso articolo 4-ter, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati. »;

b) *alla lettera b), capoverso articolo 4-ter, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« 2-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole: "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" sono aggiunte le seguenti: "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso".

2-ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al comma 2-bis si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione. »;

c) *alla lettera c), capoverso articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:*

« 11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo ar-

articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026. ».

1.0.1000/43

TAJANI, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-ter, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati. ».

1.0.1000/44

CAMUSSO, TAJANI

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

1.0.1000/45

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000 del governo, all'articolo 4-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

« 2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

1.0.1000/46

TAJANI, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 3. Al decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole: “a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso” aggiungere le parole: “o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso”. Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione. ».

1.0.1000/47

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 246 milioni di euro

per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026, e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5.

1.0.1000/48

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 3, sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 246 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026, e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5.

1.0.1000/49

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 4, sostituire le parole: « 62, comma 1. Del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 239 » con le seguenti: « all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ».

1.0.1000/50

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 4, sostituire le parole: « 62, comma 1. Del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 239 » con le seguenti: « 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ».

1.0.1000/51

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 5, sostituire le parole: « 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 » *con le seguenti*: « all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ».

1.0.1000/52

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 5, sostituire le parole: « 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 » *con le seguenti*: « 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ».

1.0.1000/53

ORSOMARSO

All'emendamento 1.0.1000, lettera c), capoverso articolo 9-bis, comma 7, alla lettera b), premettere le seguenti parole: « al comma 676, *le parole*: “dal 1° luglio 2024” *sono sostituite dalle seguenti*: “dal 1° gennaio 2025” ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a complessivi 139 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 23 « Fondi da ripartire », programma 1 « Fondi da assegnare » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.0.1000/54

ROMEO, BERGESIO, BORGHESI, GARAVAGLIA

All'emendamento 1.0.1000, lettera c), capoverso « Articolo 9-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente*:

« b) al comma 676, le parole: “dal 1° luglio 2024” sono sostituite con le seguenti: “dal 1° luglio 2025”. »;

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, lettera b), del presente articolo, valutati in 139 milioni di euro per l'anno 2024, e in 144 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Allegato n. 1 (Articolo 9-bis, comma 7, lettera b))

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

<i>Stato di previsione</i>	2024	2025
MISSIONE/Programma		
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>		
4. Difesa e sicurezza del territorio	139	144
4.1 Missioni internazionali	139	144
TOTALE	139	144

».

1.0.1000/55

GASPARRI, LOTTITO, DAMIANI

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c) al capoverso « Articolo 9-bis », al comma 7, sostituire la lettera b), la seguente:

« b) al comma 676 le parole: “dal 1° luglio 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2026”. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68 milioni di euro per l'anno 2024, 142,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 39 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.1000/56

GASPARRI, LOTITO, DAMIANI

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c) al capoverso « Articolo 9-bis », al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« c) al comma 676 le parole: “dal 1° luglio 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2025”. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.1000/57

MUSOLINO

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 7, sopprimere le parole: « e , a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro » e le parole: « e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo ».

1.0.1000/58

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, sopprimere il comma 8.

1.0.1000/59

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, NAVE

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c), capoverso « Articolo 9-bis », sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impie-

ghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata, a decorrere dal 1 gennaio 2028, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. ».

1.0.1000/60

MUSOLINO

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 8, sostituire le parole: « gennaio 2028 » con le seguenti: « gennaio 2024 » e le parole: « è ridotta al 30 per cento » con le seguenti: « è incrementata al 75 per cento ».

1.0.1000/61

LOTITO, DAMIANI

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c), capoverso « Articolo 9-bis », dopo il comma 9 inserire il seguente:

« 9-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente la regione Calabria versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 11.600.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ».

1.0.1000/62

PAITA, MUSOLINO

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 10, alla lettera d), sostituire le parole: « comma

394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 » *con le seguenti*: « comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.0.1000/63

PAITA, MUSOLINO

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. ».

1.0.1000/64

MUSOLINO

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 10, alla lettera f), sostituire le parole « articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » con le seguenti « articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.0.1000/65

TAJANI, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:

« 11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recu-

perate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026 ».

1.0.1000/66

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 11, alle parole: « Quota parte » premettere le seguenti: « Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, » e sostituire le parole: « pari a » con le seguenti: « fino ad un massimo di » e le parole: « restano acquisite » con le seguenti: « possono essere acquisite ».

1.0.1000/67

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 11, sostituire le parole: « pari a » con le seguenti: « fino ad un massimo di » e le parole: « restano acquisite » con le seguenti: « possono essere acquisite, fatta salva la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, ».

1.0.1000

IL GOVERNO

a) Dopo l'**articolo 1**, inserire i seguenti:

« Art. 1-bis.

(Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici)

1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale a eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verifi-

catisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione post-calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione territorialmente competenti, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 1-ter.

(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, una istanza all'ENEA, secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore

della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. ».

b) *Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:*

« Art. 4-bis.

(Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia)

1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *e*), *f*) e *g*), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

“3-*ter*. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-*ter* e all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-*quater*, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 4 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle

rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Art. 4-ter.

(Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai Comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ».

c) *Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

« Art. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere da Ferrovie Spa, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 146 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. 5

6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026"; b) il comma 665 è sostituito dal seguente: "665. L'imposta di cui al comma 661 è fissata: a) per i prodotti finiti, nella misura di euro 5,00 per ettolitro e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro; b) per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, nella misura di euro 0,13 per chilogrammo e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo."

8. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute a partire dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-*bis*, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento."

9. L'articolo 1, comma 473, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e successive modificazioni.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 6 del presente articolo, determinati in 141 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.608,4 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede: a) quanto a

1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.609 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo. b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario; c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033, 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per euro 200 milioni di euro, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 400 milioni di euro e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per euro 400 milioni di euro per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021; f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-ter, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. ».

Art. 6.

6.1 (testo 2)

MAFFONI, GIORGIS

Alla rubrica, sostituire le parole: « transizione 4.0 » con le seguenti: « Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Piano Transizione 4.0' ». ».

6.1000/1

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) al comma 1, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003". ».

6.1000/2

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, alla lettera a), dopo le parole: « 31 dicembre 2025 » inserire le seguenti: « , ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore, ».

6.1000/3

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche: *a*) le soluzioni di *smart-building* e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione; *b*) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni *smart* connesse al sistema di gestione della performance energetica.”. ».

6.1000/4

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“*4-bis*. All'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria ‘Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità’ il punto 8 è sostituito dal seguente: ‘componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (*smart grid*).’”.

6.1000/5

BORGHESI, GARAVAGLIA

All'emendamento 6.1000, al capoverso 3-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) al comma 5, lettera a), dopo le parole: “a eccezione delle biomasse”, sono inserite le seguenti: “che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti” ».

6.1000/6

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) al comma 5, lettera b), le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento”. ».

6.1000/7

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“*8-bis*. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote di credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti.”. ».

6.1000/8

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.100, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: “Per le imprese di nuova costituzione,” sono inserite le seguenti: “per le imprese

già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi, per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,». ».

6.1000/9

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1. il primo e il secondo periodo sono sostituite dai seguenti: “Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette settimanalmente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19.”. »;

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) al comma 13 le parole: “dell'elenco” sono sostituite con le seguenti: “della comunicazione” ».

6.1000/10

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, alla lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole “assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21” sono soppresse ».

6.1000/11

TAJANI, MANCA

All'emendamento 6.1000, al capoverso 3-bis, lettera b), numero 2), sostituire le parole: « entro 30 giorni » con le seguenti: « entro sessanta giorni ».

6.1000/12

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo il numero 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'ultimo periodo le parole da: “Il GSE” fino a: “con l'ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “Il GSE, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare”. »;

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« b-bis) al comma 13, le parole: “all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui” sono sostituite dalle seguenti: “all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui” ».

6.1000/13

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) al comma 13, il quinto periodo è soppresso. ».

6.1000/14

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:« *b-bis*) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

“13-*bis*. In deroga al divieto di cui al precedente comma, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al precedente comma, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.”. ».

6.1000/15

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:« *c-bis*) al comma 18, primo periodo, le parole da: “nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica” fino alla fine del periodo sono soppresse. ».**6.1000/16**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE, NATURALE

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:« *c-bis*) al comma 18, primo periodo, dopo le parole: “ai medesimi costi ammissibili” sono inserite le seguenti: “nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2”. ».**6.1000/17**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, NAVE

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:« *c-bis*) dopo il comma 18, è inserito il seguente:

“18-*bis*. Al fine di incentivare più efficacemente gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono

la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 15 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 20 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 25 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di 'Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo' ».

6.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "negli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: "quotidianamente" è sostituita da: "mensilmente";

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025".

c) al comma 16 dopo le parole: “sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta” sono aggiunte le seguenti: “in assenza dei relativi presupposti”. ».

Art. 7.

7.0.1000

IL RELATORE

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo)

1. L’articolo 6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. L’articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore. ».

Plenaria

151^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'istruttoria ancora in corso su alcuni emendamenti, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,10.

Il PRESIDENTE, considerato che il confronto con il Governo è ancora in corso, propone di riprendere l'esame dei rimanenti emendamenti in una nuova seduta, da convocare alle ore 17.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è convocata nuovamente alle ore 17.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

Plenaria**152^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
GARAVAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino e il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) fa presente che a breve è previsto in Assemblea, nell'ambito della discussione generale sulla riforma costituzionale del premierato (Atto Senato n. 935), l'intervento della senatrice a vita Liliana Segre e, quindi, sarebbe opportuno sospendere la seduta della Commissione per consentire di seguire il predetto intervento.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) rimarca la gravità del fatto rappresentato dalla comunicazione dell'ingresso tra i componenti della Commissione di un ulteriore senatore della maggioranza, ricordando che nel foglio firme della seduta delle ore 14,30 compariva un componente aggiuntivo che attualmente non risulta più far parte del *plenum*.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'eventuale ingresso nella Commissione di un ulteriore senatore della maggioranza troverebbe applicazione a partire da domani, subordinatamente alla comunicazione dell'integrazione nell'odierna seduta dell'Assemblea.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) stigmatizza la grave e inaccettabile forzatura compiuta dalla maggioranza, con riguardo all'integrazione della composizione della Commissione, ritenendo tale atteggiamento inaccetta-

bile e in sostanziale violazione del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'articolo 21 del Regolamento.

Ritiene che, se anche tale integrazione trovasse applicazione a partire da domani, si tratterebbe comunque di un fatto grave, attraverso il quale si cerca di individuare una scorciatoia per risolvere un contrasto politico interno al Governo tra i ministri Giorgetti e Tajani.

Pertanto, tale forzatura verrebbe compiuta in pendenza di votazioni in Commissione.

Per quanto riguarda poi la concomitanza della seduta in corso con la discussione generale in Assemblea sul premierato, pur prendendo atto che tale possibilità è prevista dal Regolamento, chiede alla maggioranza di rispettare la sostanza delle regole democratiche ed evitare la degenerazione del clima politico.

Da ultimo, con riferimento al provvedimento in esame, invita a evitare forzature, anche alla luce della condotta responsabile delle opposizioni, che non stanno adottando alcun atteggiamento ostruzionistico.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) stigmatizza quanto accaduto in merito all'integrazione della composizione della Commissione, paventando il rischio che si instauri una prassi pericolosa.

Ritiene che l'indicazione di un ulteriore senatore di maggioranza avrebbe dovuto essere sancita attraverso una comunicazione formale in Assemblea; invece, si è cercato di intervenire surrettiziamente, per risolvere una questione politica attraverso una forzatura regolamentare, con l'effetto di porre in essere un atto di grave scortesia verso la Presidenza della Commissione e tutti i componenti.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) fa presente che non vi è alcuna modifica nella composizione della Commissione, la cui configurazione numerica rimane oggi uguale a quella dei giorni precedenti.

In merito alle presunte divisioni politiche nella maggioranza, rivendica come il Gruppo di Forza Italia abbia sollevato in maniera limpida determinate questioni relative alla retroattività di alcune previsioni dell'emendamento governativo 1.0.1000, nonché alla data di entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax* recate dallo stesso emendamento presentato dal ministro Giorgetti.

Pertanto, con riguardo alla *plastic tax* si è raggiunto l'obiettivo di un posticipo dell'entrata in vigore, mentre, per quanto riguarda la *sugar tax*, la discussione è ancora in corso e il Parlamento si dovrà esprimere.

Il PRESIDENTE preannuncia una sospensione della seduta, per consentire di assistere all'intervento della senatrice Segre in Assemblea, avvertendo che, alla ripresa, si procederà con l'espressione dei pareri e la votazione di emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 7.

In merito invece alla questione regolamentare sollevata, fa presente di non essere stato a conoscenza della variazione della Commissione e comunque concorda con la considerazione circa l'importanza di non mo-

dificare le regole del gioco in corso d'opera, sottolineando peraltro che, qualora la maggioranza non dovesse risultare unita su determinati aspetti o provvedimenti, ciascuno si assumerà la propria responsabilità politica.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 18,05.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà con l'espressione dei pareri sugli emendamenti precedentemente accantonati a partire dall'articolo 7, inclusi quelli premissivi e fatta eccezione per quelli del Governo e del Relatore su cui la Commissione si pronuncerà successivamente.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7 inclusi quelli premissivi, esprime un avviso favorevole sulle identiche proposte 7.3 e 7.4, nonché sulle identiche proposte 7.17 e 7.18, purché riformulate in un testo 2.

Per quanto riguarda le proposte 7.5, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19, 7.20, 7.21 (testo 2), 7.22 e 7.23, invita i presentatori al ritiro facendo presente che, in assenza di ritiro, il parere sarebbe contrario.

Sui restanti emendamenti ancora da porre in votazione esprime un parere contrario.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere conforme al Relatore.

Il senatore CROATTI (*M5S*) chiede il motivo del parere contrario sull'emendamento 7.25.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che la contrarietà è dovuta a ragioni di copertura finanziaria.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 07.1 (e l'identico 9.0.4) e 07.5.

Con contestuale votazione sono poi posti in votazione e approvati gli identici emendamenti 7.3 e 7.4.

Viene quindi ritirato l'emendamento 7.5.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 7.6 che, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 7.9 viene ritirato, analogamente alle proposte 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16.

I proponenti degli emendamenti 7.17 e 7.18, accogliendo l'invito del Relatore e del Governo, riformulano le suddette proposte in due identici testi 2, pubblicati in allegato.

Gli identici emendamenti 7.17 (testo 2) e 7.18 (testo 2), posti contestualmente in votazione, risultano approvati.

Vengono poi ritirati gli emendamenti 7.19, 7.20, 7.22 e 7.23.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) chiede un momentaneo accantonamento dell'emendamento 7.21 (testo 2) tenuto conto di una possibile ulteriore riformulazione che il Governo sta ancora valutando.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce la contrarietà a intervenire in materia di tassa di soggiorno.

Il PRESIDENTE prende atto di tale contrarietà e non consente un'ulteriore accantonamento.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira quindi l'emendamento 7.21 (testo 2).

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 7.25.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 8.

Con l'avviso favorevole del relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta 8.1.

Si passa all'esame, quindi, degli emendamenti riferiti all'articolo 9 ancora da porre in votazione.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime un avviso favorevole sull'emendamento 9.40, purché riformulato in un testo 2, nonché sulla proposta 9.0.5.

Sui restanti emendamenti esprime un avviso contrario.

La sottosegretaria SAVINO si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira la proposta 9.1.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8 (e l'identico 9.34), 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 (testo 2), 9.13, 9.14, 9.15 (testo 2), 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.37 e 9.38.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*), dopo aver ribadito la validità dell'emendamento 9.39 ai fini dello svolgimento del G7, accogliendo anche una riflessione del presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.39, al fine di aderire alla proposta 9.40 come riformulata nel senso indicato dal Relatore e dal Governo, anche se di tenore certamente diverso rispetto al 9.39.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) accogliendo la proposta del Relatore e del Governo, riformula l'emendamento 9.40 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene sottoscritto da tutti i senatori della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.40 (testo 2) risulta approvato all'unanimità.

Viene poi ritirato l'emendamento 9.41.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) fa propri gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.5.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 9.42, 9.0.2 e 9.0.3.

Previa sottoscrizione da parte del presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), del senatore PATUANELLI (*M5S*) e dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, viene poi approvato l'emendamento 9.0.5.

In merito all'emendamento 9.0.10, e alle altre proposte in materia di qualità dell'aria e concentrazione di particelle PM10, la senatrice SIRONI (*M5S*) annuncia di aver presentato un apposito ordine del giorno sul quale raccomanda un'attenta valutazione da parte del Governo, stante la delicatezza della tematica.

Annuncia quindi il ritiro dell'emendamento 9.0.10 nonché della proposta 9.0.12 (testo 2), in quest'ultimo caso riservandosi la trasformazione in ordine del giorno, mentre chiede la votazione dell'emendamento 9.0.11.

Gli emendamenti 9.0.10 e 9.0.12 (testo 2) sono quindi ritirati.

Posto ai voti è invece respinto l'emendamento 9.0.11.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta, avvertendo che alla ripresa si completerà la votazione degli emendamenti, a partire dalle proposte del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19,45.

Con riguardo ai subemendamenti riferiti all'emendamento Governativo 1.0.1000, il relatore esprime un avviso contrario su tutte le proposte presentate dai senatori di opposizione e un invito al ritiro o, in subordine, un parere contrario su tutte le proposte presentate dai senatori di maggioranza, fatta eccezione per i subemendamenti 1.1000/53, 1.1000/54, 1.1000/55 e 1.1000/56 per i quali propone la riformulazione in un identico testo 2.

Il parere è poi favorevole sull'emendamento 1.0.1000.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti da 1.0.1000/1 a 1.0.1000/24 inclusi.

Il subemendamento 1.0.1000/25 viene ritirato.

Con contestuale votazione, sono poi respinti gli identici subemendamenti 1.0.1000/26 e 1.0.1000/27.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) insiste per la votazione del subemendamento 1.0.1000/28.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.0.1000/28 e 1.0.1000/29.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.0.1000/30, vista la contrarietà del Governo, accogliendo l'invito al ritiro.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge le proposte da 1.0.1000/31 a 1.0.1000/52 incluse.

I presentatori dei subemendamenti 1.0.1000/53, 1.0.1000/54, 1.0.1000/55 e 1.0.1000/56, accogliendo l'invito del Relatore e del Governo, riformulano tali proposte in identici testi 2, pubblicati in allegato.

Il presidente GARAVAGLIA rammenta come tali emendamenti attingano alla questione dell'entrata in vigore della *sugar tax*, prevedendo uno slittamento di un anno: sottolinea incidentalmente che la complessità della norma di copertura rende evidente sia la difficoltà di reperire risorse aggiuntive rispetto alle richieste dei Gruppi, sia la necessità che le forze di Governo abbiano un atteggiamento più responsabile rispetto agli interessi della coalizione che sostiene il Governo.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula il subemendamento 1.0.1000/57 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico alla riformulazione proposta dal Relatore e dal Governo per gli altri subemendamenti sulla *sugar tax*.

Con contestuale votazione sono quindi approvate le identiche proposte 1.0.1000/53 (testo 2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2) e 1.0.1000/57 (testo 2).

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottoscrive il subemendamento 1.0.1000/58 che, posto ai voti, viene respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinte le proposte 1.0.1000/59 e 1.0.1000/60.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) chiede chiarimenti al Governo circa la contrarietà sull'emendamento 1.0.1000/61 relativo ai diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili per la Regione Calabria.

Il ministro CIRIANI invita i proponenti a trasformare la proposta in un ordine del giorno, onde valutarne poi l'inserimento in un prossimo provvedimento: per tale questione come per altri emendamenti, la contrarietà del Governo è motivata anche dall'esigenza di preservare l'omogeneità al decreto-legge.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) non accoglie l'invito e insiste per la votazione.

La proposta 1.0.1000/61 risulta respinta, con 9 voti favorevoli e 9 voti contrari.

Con separate votazioni, sono poi respinti i subemendamenti da 1.0.1000/62 a 1.0.1000/67 inclusi.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo come subemendato.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) annuncia il voto contrario, sottolineando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, la proposta emendativa all'articolo 4-*bis*, reca previsioni con effetto retroattivo, sia pure parziale e, precisamente, nel combinato disposto dei primi tre commi, nonché nell'*incipit* del quarto comma.

Nel costatare poi che l'assenza del senatore del Gruppo delle Autonomie ha consentito alla maggioranza di non soccombere in diverse votazioni, ritiene che permanga la grave divisione all'interno del centro-destra e all'interno del Governo tra i ministri Giorgetti e Tajani.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, stigmatizzando la mancata approvazione dei subemendamenti del Partito Democratico tesi a migliorare la proposta del Governo sia sul piano settoriale che sotto il profilo territoriale.

Concorda poi con il senatore Patuanelli circa la mancata risoluzione del problema politico interno alla maggioranza e al Governo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) annuncia il voto contrario per ragioni sia di merito che di metodo.

Ritiene che l'intera gestione del decreto in esame denoti l'arretratezza della visione politica del Governo e della maggioranza e l'approccio pregiudiziale volto a considerare negativamente ogni intervento di riqualificazione ecologica.

Ritornando sul tema della forzatura regolamentare riguardante la composizione della Commissione, giudica poi molto grave che il presidente Garvaglia fosse stato tenuto all'oscuro della questione.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) rivendica l'atteggiamento leale di Forza Italia nell'appoggio al Governo e la trasparenza nel sollevare tre questioni: quella sull'addizionale per i diritti di imbarco nella Regione Calabria, su cui auspica l'individuazione di una soluzione in un prossimo provvedimento, trattandosi peraltro di risorse spettanti a tale Regione; altresì, la questione giuridica della retroattività di alcune previsioni dell'emendamento 1.0.1000, con un impatto anche sulle spese sostenute nell'anno in corso. Al riguardo, la proposta del Governo non rappresenta una soluzione definitiva, sebbene contenga anche aspetti positivi per le famiglie e per le imprese.

L'ultima questione attiene all'entrata in vigore della *sugar tax*, aspetto sul quale il Gruppo di Forza Italia esprime la sua soddisfazione, dal momento che il differimento al 1° luglio del 2025 evita di far scattare un'imposta che graverebbe su consumi diffusi e popolari.

Sulla base di tali argomentazioni, anche in vista della probabile opposizione della questione di fiducia in Aula, in merito alla quale non mancherà il sostegno di Forza Italia, annuncia il voto di astensione.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), dopo aver ricordato i gravi problemi di finanza pubblica connessi al Superbonus, fa presente come il testo iniziale del decreto-legge non risultasse convincente.

Tuttavia, i correttivi apportati, tra i quali ricorda l'estensione dei benefici a tutte le aree terremotate e agli enti del terzo settore, nonché il posticipo dell'entrata in vigore della *sugar tax* – tema questo che aveva visto impegnato anche il Ministro Bellanova nel Governo Conte II – inducono a valorizzare gli aspetti positivi.

Annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.01000, come subemendato, risulta approvato.

Il PRESIDENTE registra come l'approvazione dell'emendamento e, quindi, anche il posticipo dell'entrata in vigore della *sugar tax* sia stata resa possibile grazie al suo voto favorevole e a quello della senatrice Musolino e nonostante il voto di astensione di un Gruppo della maggioranza.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE*) esprime quindi parere contrario sui subemendamenti all'emendamento 6.1000 presentati dai senatori dell'opposizione e un invito al ritiro dei subemendamenti presentati dai senatori di maggioranza; sull'emendamento 6.1000 il parere è favorevole.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti da 6.1000/1 a 6.1000/4.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), nel ritirare il subemendamento 6.1000/5, rimarca la sostanziale differenza di atteggiamento del proprio Gruppo in merito ai pareri espressi del Relatore e del Governo. Incidentalmente, il senatore ORSOMARSO (*FdI*) sottolinea l'analogo atteggiamento di Fratelli d'Italia.

Con separate votazioni sono poi respinti i subemendamenti da 6.1000/6 a 6.1000/17.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 6.1000 del Governo.

Con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO, sono poi posti distintamente in votazione e approvati gli emendamenti del Relatore 7.0.1000 e la proposta di coordinamento formale Coord. 1.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta già convocata per le ore 10 di domani si procederà con l'eventuale recepimento di condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, nonché con l'esame degli ordini del giorno e con la votazione del mandato al relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1092****(al testo del decreto-legge)****G/1092/006/6**

GELMETTI, ORSOMARSO

Il Senato,

in relazione all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 e in riferimento agli incentivi diretti o indiretti previsti dalla normativa vigente per l'eliminazione delle barriere architettoniche,

impegna il Governo

in fase attuativa delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali per le barriere architettoniche ovvero per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale a destinare prioritariamente ai soggetti portatori di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le risorse relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

G/1092/007/6

ORSOMARSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (A.S. 1092),

premesso che:

il disegno di legge in esame con l'articolo comma 4-bis, comma 6, prevede che banche e intermediari finanziari, società apparte-

nenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ripartiscono in 6 ulteriori rate ciascuna rata annuale dei crediti derivanti dal Superbonus, dal bonus previsto per il superamento delle barriere architettoniche e dal sisma bonus, utilizzabili a partire dal 2025;

la rateazione originaria in 4 o 5 rate totali del credito può essere mantenuta se i predetti soggetti abbiano acquistato le rate del credito a un corrispettivo almeno pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni;

tale ultima circostanza deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalle banche e dagli altri soggetti indicati nella disposizione del disegno di legge all'Agenzia delle entrate, con le modalità previste da un provvedimento attuativo;

considerata l'esigenza di garantire il corretto utilizzo dei crediti derivanti dai bonus edilizi, anche alla luce della nuova ripartizione prevista nei casi indicati in premessa,

impegna il Governo

nell'ambito delle ordinarie attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria, a prevedere il riscontro della veridicità delle richiamate dichiarazioni rese all'Agenzia delle entrate e la verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte dei soggetti che effettuano dette dichiarazioni, anche mediante specifiche liste selettive di controllo.

Art. 1.

1.0.1000/53 (testo 2)

ORSOMARSO

All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028. »;

b) *al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025". »;

c) *il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente:*

« 10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede: »;

d) *al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo. »;

e) *al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

« g-*bis*) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 254.022 euro per l'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;

g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ».

1.0.1000/54 (testo 2)

ROMEO, BERGESIO, BORGHESI, GARAVAGLIA

All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028. »;

b) *al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) al comma 676, le parole: “dal 1° luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2025”. »;

c) *il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente:*

« 10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede: »;

d) *al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo. »;

e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:

« g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e special" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 254.022 euro per l'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;

g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ».

1.0.1000/55 (testo 2)

GASPARRI, LOTITO, DAMIANI

All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028. »;

b) *al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) al comma 676, le parole: “dal 1° luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2025”. »

c) *il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente:*

« 10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede: »;

d) *al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo. »;

e) *al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

« g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 254.022 euro per l'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;

g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ».

1.0.1000/56 (testo 2)

GASPARRI, LOTTITO, DAMIANI

All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028. »;

b) *al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) al comma 676, le parole: “dal 1° luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2025”. »;

c) *il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente:*

« 10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede: »;

d) *al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo. »;

e) *al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

« g-*bis*) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 254.022 euro per l'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;

g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ».

1.0.1000/57 (testo 2)

MUSOLINO

All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028. »;

b) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b)* al comma 676, le parole: “dal 1° luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2025”. »;

c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente:

« 10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede: »;

d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a)* quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo. »;

e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:

« g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 254.022 euro per l'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;

g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ».

Art. 7.

7.17 (testo 2) [id. a 7.18 (testo 2)]

ORSOMARSO, MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« *7-bis*. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “entro il 30 luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2024”.

7-ter. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: “entro la scadenza del 30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro la scadenza del 30 settembre 2024” ».

7.18 (testo 2) [id. a 7.17 (testo 2)]

LOTITO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« *7-bis*. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “entro il 30 luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2024”.

7-ter. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: “entro la scadenza del 30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro la scadenza del 30 settembre 2024” ».

Art. 9.**9.40 (testo 2)**

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione interministeriale del 15 marzo 2024 su Industria, Tecnologia e Digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 e 700.000 euro per l'anno 2025.

Ai relativi oneri pari a euro 800 mila per il 2024 e euro 700 mila per il 2025 si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».
